



Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno
Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it
indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail: saps08000t@istruzione.it
Codice fiscale: 80022400651 Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W

Circ. n° 38

Ai docenti delle classi: 1H, 1L, 1M, 1Y, 3B, 3C, 3H, 3L, 3M, 4A, 4G, 5G, 5L

Ai coordinatori delle sopraelencate classi:

D'Auria Maria – 1H

Natella Andrea – 1L

Califano Giovanna – 1M

Sforza Ilaria – 1Y

Farina Maria Sofia – 3B

Sabba Alfonso – 3C

Conforti Alfredo – 3H

Vicidomini Carolina – 3L

Lo Tito Giuseppina – 3M

Lanzara Ida – 4A

Forino Carmine - 4G

Spinella Paola – 5G

Giusto Rosa – 5L

Ai genitori degli alunni interessati

Al Prof. Natella Andrea

Figura di Sistema per l'Inclusione Scolastica

Alla Dott.ssa Correale Antonella

Neuropsichiatra Infantile Asl di Pagani (SA)

dsb62.maternoinfantile@aslsalerno.it

All'Azienda Consortile Agrosolidale

Via Pittoni 1

Pagani (SA)

info@agrosolidale.it

agrosolidale@pec.it

Sito web- sez. Inclusione

Atti

e.p.c. Al DSGA

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione Scolastica a.s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l'art. 317, comma 2), recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- VISTO** l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";
- CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale".
- VISTA** la Nota del Ministero dell'istruzione n.40 del 13 gennaio 2021 - "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito nr. 153 del 01/08/2023- Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- VISTO** il **D.L. 30 settembre 2026, n. 170**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026** ed entrato in vigore il **1° ottobre 2026**, il cosiddetto "**Decreto Scuola**" che Interviene su scuola, inclusione, PNRR, integrazione degli studenti stranieri, istruzione tecnica e professionale, formazione superiore e ricerca., contenente tra le altre principali indicazioni su alunni con disabilità e PEI;
- RICHIAMATE** le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;

DECRETA

Articolo 1

1.1. - Istituzione e componenti

È istituito presso Il Liceo Scientifico Statale "Mons. B. Mangino " di Pagani il G.L.O. (Gruppo Operativo di lavoro per l'Inclusione Scolastica) per gli alunni con disabilità dell'Istituto.

1.2. Il GLO è composto da:

- Il Dirigente Scolastico Ezilda Pepe o suo delegato, che lo presiede;

- Figura di Sistema per l'Inclusione Scolastica : prof. Natella Andrea;
- i Consigli di Classe 1H, 1L, 1M, 1Y, 3B, 3C, 3H, 3L, 3M, 4A, 4G , 5G, 5L;
- I genitori/famiglia/tutore degli alunni ;
- Neuropsichiatra Infantile dott.ssa Antonella Correale;
- Assistente all'autonomia/educatore/personale educativo (laddove presente);
- altri stakeholder;
- Lo studente.

Le funzioni di Presidente spettano alla Dirigente Scolastica, che esercita potere di delegare funzione. Per l'anno scolastico in corso, al prof. Natella Andrea. Il GLO così composto resta in carica per la durata dell'anno scolastico in corso; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all'aggiornamento della composizione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti. Su invito formale del Dirigente scolastico (e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo. Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

Il GLO può riunirsi nella componente ridotta costituita da:

- Dirigente Scolastico o un suo Delegato;
- Coordinatore di classe;
- Docente di sostegno;
- Genitori dell'alunno/a o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- Studente o studentessa
- Figure professionali specifiche esterne all'Istituzione scolastica e, ove presenti, gli Educatori professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione.

Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione scolastica;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento (se presente) o DF.

È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito nr. 153 del 01/08/2023- Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66», stabilisce che il PEI viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento (se presente) o DF, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione ordinaria, individualizzata/equipollente o differenziata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza scolastica specialistica.

Tempi di elaborazione del PEI

Il D.Lgs. 66/2017 (art. 7, comma 2, lettere g e h) è stato modificato ed integrato dal **D.L. 30/09/2026 n.170** che interviene su alcune sue disposizioni, modificandole puntualmente. È un **decreto-legge** entrato in vigore

il **1° ottobre 2026**, ma dovrà essere convertito in legge entro i termini costituzionali. Pertanto, **le modifiche sono attualmente vigenti**, ma il testo potrebbe essere modificato durante la conversione.

In concreto, per il PEI l'art. 1 del D.L. 170/2026 stabilisce espressamente:

«Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni».

Il D.L. 170 modifica, in particolare, l'**art. 7 del D.Lgs. 66/2017**, relativo al PEI, intervenendo su:

- contenuti e determinazione delle **ore di sostegno**;
- tempi di elaborazione del PEI;
- PEI per **nuovi iscritti/nuove certificazioni**;
- PEI per alunni già iscritti nella stessa scuola;
- aggiornamento del PEI nel passaggio da un anno all'altro e tra diversi gradi di istruzione.

Inoltre modifica l'**art. 10 del D.Lgs. 66/2017** e interviene sull'**art. 15 della L. 104/1992** riguardo al GLO.

L'**art. 7, comma 2, lett. g)** — **Tempi del PEI** è la modifica che ha l'impatto organizzativo maggiore.

Prima

La regola generale era:

PEI **provvisorio entro giugno e definitivo, di norma, non oltre ottobre**.

La formulazione non distingueva, nel testo della lettera g), tra alunno già frequentante e nuovo alunno.

Inoltre il PEI era aggiornato in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Ora

Il **D.L. 170 introduce** due percorsi differenti.

A. Nuova iscrizione o nuova certificazione

Per:

- bambini/alunni/studenti di **nuova iscrizione**;
- bambini/alunni/studenti di **nuova certificazione**;

il PEI è:

1. provvisorio → entro giugno

2. definitivo → entro e non oltre il 15 ottobre

Quindi il termine "di norma, non oltre il mese di ottobre" viene sostituito da un termine **puntuale: 15 ottobre**.

B. Alunno già iscritto nella stessa scuola

Per chi è:

- già inserito in un percorso di supporto scolastico alla disabilità;
- già iscritto presso **la medesima scuola**;

il PEI deve essere:

definitivo entro giugno.

Successivamente può essere:

- aggiornato;
- corretto;
- integrato;

entro e non oltre le prime due settimane di ottobre.

E può essere modificato anche successivamente qualora intervengano **nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona**.

Articolo 2 - Compiti, tempi e modalità di funzionamento e accesso alla documentazione.

Il GLO ha il compito di elaborare, approvare e verificare il Piano Educativo Individualizzato redatto per l'alunno/a, sui modelli allegati al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito nr. 153 del 01/08/2023- Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».

Per quanto riguarda tempi e modalità di funzionamento del GLO si rimanda a quanto definito nel Decreto interministeriale n.182/2020 ed allegate Linee Guida.

Articolo 3 - Compensi

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 4 - Notifica

Il presente Decreto, depositato agli atti dell'Istituzione Scolastica, è notificato ai componenti del GLO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ezilda Pepe

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)